

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Articolo 1 – Premessa

1.1. Con il presente Regolamento ASA s.p.a., pur non rientrando nell'elenco dei soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n. 179/2017 ("Disposizione per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico o privato"), dispone di adottare i seguenti strumenti per facilitare la segnalazione di comportamenti che possono costituire illeciti.

1.2. In conformità con le norme vigenti si prevede che il dipendente che, in buona fede, denuncia al Consiglio di gestione, all'Organismo di Vigilanza, all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad una misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Tale strumento è previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 così come modificato dalla l. 179/2017, "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (whistleblower). Il presente regolamento costituisce anche parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 aziendale.

Articolo 2 Soggetti della segnalazione

I soggetti che possono segnalare illeciti sono i dipendenti di ASA s.p.a. sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato a cui si aggiungono i collaboratori della Società, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente: autonomo, di consulenza, di collaborazione, dipendenti di Società fornitrici.

Art. 3 Oggetto della segnalazione

3.1 L'oggetto della segnalazione riguarda azioni e/o omissioni conosciute e riscontrate direttamente dal segnalante, con esclusione quindi di atti e/o fatti riferiti al segnalante da terzi che individuano con certezza l'autore dell'illecito. La segnalazione non potrà invece riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

3.2 Il soggetto destinatario della segnalazione è il Legale rappresentante o, esclusivamente per le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001, l'Organismo di Vigilanza.

Articolo 4 Modalità della segnalazione

4.1 Le segnalazioni dovranno essere presentate attraverso la compilazione di apposito modulo (Allegato n. 1), disponibile sul sito istituzionale di ASA s.p.a. nella sezione "Società trasparente – Altri contenuti", che dovrà essere compilato in ogni sua parte al fine di consentire al Consiglio di gestione ovvero, limitatamente alle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001, all'Organismo di Vigilanza di poter compiere le prime verifiche del caso: la

segnalazione deve essere quindi circostanziata, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante e non riferiti da altri e, se possibile, individuare con certezza l'autore della condotta illecita.

4.2 Le segnalazioni dovranno essere recapitate con le seguenti modalità:

a) Per mezzo del servizio postale, o consegna a mano, con busta chiusa e contrassegnata come "RISERVATA" all'indirizzo di ASA Azienda Servizi Ambientali s.p.a., Via del Gazometro n.9 57123 – Livorno all'attenzione del Legale rappresentante o, limitatamente alle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001, del Presidente Organismo di Vigilanza.

b) mediante invio, dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o da quello privata, all'indirizzo di posta elettronica whistleblowing@asa.livorno.it oppure odv@asa.livorno.it.

Articolo 5 Verifica ed accertamento della segnalazione.

Il Legale rappresentante ricevuta la segnalazione la trasmette al Dirigente affari istituzionali e legale, ovvero, qualora tale dirigente o i suoi uffici siano direttamente interessati dalla segnalazione, ad altro soggetto aziendale in possesso delle necessarie caratteristiche di autonomia ed indipendenza, cui affidare una prima verifica del contenuto dei fatti segnalati, da concludersi entro trenta giorni.

Ai fini della verifica di cui sopra il Dirigente affari istituzionali e legale ovvero l'altro soggetto individuato potrà:

1) interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;

2) trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima e/o riprodotta per renderla non riconoscibile, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. Tali soggetti dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre i quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti:

- a) palesemente infondata o non sufficientemente circostanziata o non pertinente, il Dirigente affari istituzionali e legale relaziona al Consiglio di gestione circa le valutazioni e/o verifiche compiute e propone l'archiviazione. L'organo amministrativo definisce se confermare la valutazione del Dirigente affari istituzionali e legale o dell'ODV o se procedere diversamente;
- b) non manifestamente infondata, il Dirigente affari istituzionali e legale relaziona al Consiglio di gestione in merito alle valutazioni e/o verifiche compiute, suggerendo le azioni che ritiene opportune e necessarie. Il Consiglio di Gestione può confermare la valutazione del Dirigente affari istituzionali e legale, ovvero o dell'ODV oppure decidere di procedere diversamente.

Il segnalante, entro quarantacinque giorni dall'inoltro della segnalazione, sarà informato dell'esito della stessa da parte del Legale rappresentante o dell'ODV.

Nel caso di segnalazioni trasmesse all'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo procederà come indicato nel Modello 231 adottato dalla Società.

Articolo 6 Sanzioni.

Qualora i fatti descritti siano confermati e sia accertata la responsabilità del segnalato, ferma restando l'eventuale denuncia presso l'Autorità giudiziaria, saranno applicate le sanzioni sulla base del CCNL vigente e dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970).

Qualora sia accertata la responsabilità di soggetti che operano all'interno, o per conto dell'Azienda, come ad esempio collaboratori, consulenti, lavoratori somministrati, procuratori e agenti ma anche tutti i partner e fornitori, saranno applicate le sanzioni previste dai relativi contratti o, in assenza di queste, in base alla gravità del fatto, la diffida, l'applicazione di una penale, la risoluzione immediata del contratto.

Articolo 7 Comportamenti discriminatori.

7.1. ASA s.p.a. tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, applicando, nei confronti del /i soggetto/i autore/i delle stesse, le sanzioni disciplinari previste nel CCNL vigente e fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento vigente a carico di questo/i (responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa-contabile).

7.2. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata della discriminazione al Consiglio di gestione o all'ODV, affinché vengano adottate tutte le iniziative necessarie ed opportune.

Articolo 8 Responsabilità del whistleblower

Il presente Regolamento non tutela il whistleblower in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria. In caso in cui pervengano al Legale rappresentante segnalazioni calunniose o diffamatorie, di tali fatti il segnalante potrà essere chiamato a risponderne in sede penale e civile

Articolo 9 Entrata in vigore

9.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione risultante dalla deliberazione del Consiglio di Gestione e si intende automaticamente modificato dagli eventuali interventi legislativi successivi alla data di approvazione.

9.2. Il presente Regolamento viene tempestivamente pubblicato sul Sito istituzionale alla pagina web di ASA s.p.a. nella sezione "Società trasparente – Altri Contenuti".
